

Organizzazioni di Volontariato e applicazione della legge

- **Introduzione**
- **Applicabilità delle norme in attesa dei decreti**
- **I tempi di entrata in vigore del T.U.**

Il Testo Unico prevede che nei riguardi delle Organizzazioni di Volontariato (e di altri soggetti) le norme debbano essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative dei settori considerati, demandando al Governo la loro individuazione, entro e non oltre **dodici mesi dalla data di entrata in vigore del T.U.** con appositi decreti ministeriali.

L'articolo 3, che delinea il campo di applicazione, prevede che *“nei riguardi...del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile,**delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, ... le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione...**”*.

Applicabilità delle norme in attesa dei decreti

La scelta legislativa al riguardo (espressa dal terzo comma dell'articolo 3) ha previsto in relazione a tutte le attività che riguardano le Organizzazioni di Volontariato, **una moratoria nella applicazione delle nuove norme del T.U. sino alla approvazione dei decreti attuativi entro il limite temporale del 15 maggio 2009**. Il panorama applicativo è tuttavia notevolmente differenziato in relazione alle singole attività per le quali è previsto il ricorso ai decreti attuativi.

Per quanto riguarda le **Organizzazioni di volontariato, siccome non rientrano tra i soggetti presi in considerazione dalla legge 626**, il Governo ha previsto la sospensione dell'applicazione della normativa del T.U. in attesa del relativo decreto attuativo, ma non ha indicato alcuna normativa né primaria né regolamentare, che renda anche solo parzialmente applicabile, nel frattempo, la normativa in materia di sicurezza, se non nei limiti in cui tali organizzazioni fossero già tenute al rispetto della 626.

I tempi di entrata in vigore del Testo Unico

Riassumendo le date previste per l'iter di applicazione del Testo Unico

30 aprile 2008	pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del Supplemento Ordinario n.108. il Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito T.U.)
dal 15 maggio 2008	è applicabile la parte generale
dal 1 gennaio 2009	i nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative disposizioni sanzionatorie
entro il 15 maggio 2009	è prevista l'emanazione di una serie di decreti attuativi con specifico riferimento a diversi settori tra cui Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 , sino ad allora si applicano le normative primarie e regolamentari previgenti
entro il 26 aprile 2010	le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali
entro il 30 aprile 2012	le disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici